

COMUNE DI ALTO MALCANTONE



**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI**
del 24 giugno 2008

INDICE

- Art. 1 Scopo
- Art. 2 Prestazioni
- Art. 3 Partecipazioni finanziarie
- Art. 4 Debitori della partecipazione
- Art. 5 Ammontare della partecipazione delle famiglie
- Art. 6 Esecutività
- Art. 7 Vie di contestazione
- Art. 8 Entrata in vigore

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

- Art. 1
Scopo** Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni della scuola dell'infanzia.
- Art. 2
Prestazioni** La scuola dell'infanzia fornisce le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie:
a. refezione;
b. attività fuori sede.
- Art. 3
Partecipazioni finanziarie**
- ¹ A parziale copertura dei costi viene richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base di un tariffario emanato dal Municipio in via di ordinanza, che stabilisce anche le modalità di riscossione.
 - ² Per allievi domiciliati fuori comune le tasse possono essere maggiorate fino alla copertura dei costi effettivi.
 - ³ Nella determinazione della tassa il Municipio tiene conto di costi del servizio.
- Art. 4
Debitori della partecipazione** La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.
- Art. 5
Ammontare della partecipazione delle famiglie**
- ¹ Il Municipio stabilisce la partecipazione delle famiglie entro i limiti seguenti:

a. refezione mensile	da CHF 60.-	a CHF 120.-
b. attività fuori sede (per uscita) può essere prelevata	da CHF 10.-	a CHF 50.-
 - ² In caso di assenza dalla refezione per qualsiasi motivo la tassa non viene prelevata a contare dal 4° giorno consecutivo di assenza. Il costo per pasto è determinato annualmente tramite ordinanza.
 - ³ Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie, di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Art. 6
Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LED e 28 LALEF.

Art. 7
Vie di
contestazione

Contro le decisioni degli organi comunali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrazione.

Art. 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore il 1° gennaio 2009 dopo l'approvazione del Dipartimento delle Istituzioni.

Approvato dal Consiglio comunale il 16 dicembre 2008
Ratificato dalla SEL il 4 maggio 2009